

RISCOSSIONE

Troppo strumentali per essere presi

di Massimiliano Tasini

Il Decreto del Fare ha significativamente inciso l'art. 62 del DPR 602/1973.

Nella sua precedente formulazione, la norma disponeva:

- al **comma 1** che i **beni mobili** di cui all'art. 514 comma 1 n. 4) Cpc (gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore) **possono essere pignorati** nei casi in cui sono **soggetti al privilegio** di cui all'art. 2759 Cod. Civ.;
- al **comma 2** che i **frutti dei fondi** del debitore soggetti al privilegio di cui all'art. 2771 Cod. Civ. (relativo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari) **possono essere pignorati** nelle forme della **espropriazione** presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati

Nessuna modifica è stata apportata al comma 2, mentre il **comma 1 è stato totalmente riformulato**; il legislatore ha inoltre **aggiunto il comma 1 bis**.Le modifiche al comma 1 sono volte sia a **rimodulare la norma** (poco chiara oltreché superata, in quanto faceva riferimento ad un punto sotteso dell'art. 514 Cpc) e sia anche **eccessivamente rigida**, avuto riguardo all'estrema difficoltà di liquidità vissuta da tante imprese.

La nuova disposizione introduce **significative limitazioni al pignoramento dei beni strumentali**, estendendo le regole sul punto dettate dal Cpc relativamente alle imprese individuali anche alle **società** ed anche all'**ipotesi di prevalenza del fattore capitale su quello lavoro**. Come precisato da **Equitalia nella circolare 1 luglio 2013**, il legislatore ha così allargato le **ipotesi di pignoramento** relative ai predetti soggetti (ed agli stessi oggetti: strumenti, oggetti, libri): il pignoramento potrà avvenire nei **limiti del quinto** del valore complessivo e sempreché gli altri beni siano insufficienti a soddisfare il credito azionario.

La circolare fa peraltro ulteriori e significativi **passi in avanti** e, richiamando alcune sentenze, stigmatizza i seguenti punti.

1. la pignorabilità dei beni strumentali è sempre **residuale...**
2. ...non deve pregiudicare il **regolare funzionamento** dell'attività lavorative.

Quindi, il debitore deve essere messo in condizione di svolgere la propria **attività lavorativa**.

D'altra parte, l'unico modo possibile per immaginare che il debitore ritorni in condizioni di pagare quanto dovuto ad Equitalia è quello di **consentirgli di proseguire la sua attività**, ciò che potrebbe "rimetterlo in carreggiata".

E' interessante notare che questa tesi, pur con gli adattamenti del caso, era già stata **sostenuta giurisprudenzialmente**.

Così, per **C.T.R. Milano, sentenza 12/3/2012 n. 85 resa dalla sez. 12**, per disporre il fermo amministrativo di un autocarro ai sensi dell'art. 86 DPR 602/1973, il concessionario non può prescindere dalla natura del bene, che potrebbe essere strumentale per l'esercizio della attività d'impresa, nel qual caso scatta la previsione dell'art. 515 Cpc "*...che implica che il concessionario, prima di addivenire al fermo di un veicolo, deve verificare che lo stesso non sia strumento di lavoro e specificatamente motivare l'assenza di altri beni onde ipotizzare un fermo*".

Riguardo alla **natura "strumentale"** del bene la Corte meneghina afferma la **non necessità di fornire una specifica documentazione**, visto che nel caso si controverte di autocarri utilizzati da una impresa edile.

Riguardo al **provvedimento di fermo ex art. 86 del D.P.R. 602/1973**, vale la pena di evidenziare che il **D.L. 69/2013**, recependo sostanzialmente la **prassi di Equitalia**, ha previsto che la procedura di fermo deve avere inizio con la **notifica di una comunicazione preventiva** al debitore, contenente l'invito a pagare le somme dovute entro 30 giorni (e non più 20 come da precedente prassi).

Il fermo perde efficacia non solo in caso di **pagamento delle somme dovute**, ma anche in caso di **sentenze tributarie** – ancorché non definitive – favorevoli al contribuente, previa autocertificazione resa dallo stesso (**Direttiva 6/5/2010 n. 10**).

Le conseguenze della **mancata notifica del preavviso** non sono ancora una volta previsti dalla norma. Vedremo.